



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VIABILITA'

Ordinanza n. 143 del 27/09/2024

Oggetto: ADOZIONE DI NUOVI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI SULLA VIE REDIPUGLIA E CAMPAGNETTA, MEDIANTE ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H.

/L RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

VISTO Il Decreto Sindacale n. 14 del 26/03/2024, mediante il quale è stato attribuito allo scrivente l'incarico di "elevata qualificazione" di cui al vigente CCNL "Comparto Funzioni Locali" per l'Area Polizia Locale e Protezione Civile, ai sensi degli artt. 50, 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTA l'ordinanza viabilistica n. 106 del 17/07/2024 (con oggetto: "ADOZIONE DI NUOVI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI SULLA VIA REDIPUGLIA, VIA ADUA, VIA GENERALE RAVINA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ESISTENTE");

PRESO ATTO che, anche a seguito della emanazione della succitata ordinanza viabilistica, è stato segnalato dal responsabile-Presidente dell'Associazione "S.O.S." di Malnate, con sede operativa in Via Redipuglia n. 1 (rif. istanza-segnalazione prot. n. 17931 del 14/08/2024), il verificarsi di talune situazioni di pericolo nella circolazione stradale, derivanti dalla presenza di veicoli provenienti dalla Via Campagnetta, che immettendosi poi lungo Via Redipuglia, procedono a velocità sostenuta;

CONSIDERATO altresì che sulla Via Redipuglia è presente anche un percorso pedonale per permettere agli studenti di raggiungere da soli e in sicurezza la Scuola Primaria "B. Bai" e la Scuola materna "A. Sabin", di Via Del Bollerino;

VISTO l'articolo 142 del "Nuovo Codice della Strada" di cui al D.lgs 30/04/1992, n. 285, al cui comma 1 si fissa, in via generale, il limite di velocità di 50 km/h all'interno dei centri abitati ed il successivo comma 2, che recita: *"Entro i limiti massimi suddetti (stabiliti al comma 1), gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1..."*;

VISTA la "Direttiva adottata ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Codice della Strada di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, sulla disciplina dei limiti di velocità nell'ambito urbano", prot. n. "0004620-01/02/2024 uscita", emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

RILEVATO, in particolare, che la succitata direttiva, stabilisce, in particolare, che le deroghe al limite di 50 km/h, con riduzione del medesimo limite ad un valore inferiore (30 km/h), possono essere poste in essere dagli enti proprietari, lungo tratti di strada ove sono presenti i seguenti elementi:

- assenza di marciapiedi e/o movimento pedonale intenso;
- ad attraversamenti non semaforizzati, in strade ad alta frequentazione di pedoni e ciclisti;
- ad anomalie restringimenti delle sezioni stradali;
- a pendenze elevate;
- ad andamenti planimetrici tortuosi tipici di nuclei storici e di vecchi centri abitati, nonché a reticoli stradali con frequenti intersezioni;
- a frequenza di ingressi e uscite carrabili (e non), da fabbriche, stabilimenti, asili, scuole, campi sportivi, parchi di gioco, luoghi di culto, ospedali, musei;
- a pavimentazioni sdruciolevoli o curve in vario modo pericolose (ad esempio in condizioni meteorologiche avverse);

RITENUTO pertanto opportuno per motivi di sicurezza della circolazione stradale, di istituire il limite di 30 km/h lungo tutta la Via Redipuglia e tutta la Via Campagnetta;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 37 del D.Lgs n. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada"), nonché il relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495 del 30/12/1992;

ORDINA

mediante l'emanazione del presente provvedimento viabilistico:

- L'istituzione del limite di 30 km/h lungo tutta la Via Campagnetta e lungo tutta Via Redipuglia, ovvero, più precisamente, nel tratto di strada di Via Campagnetta compreso tra l'intersezione con Via Piave e l'intersezione con Via Redipuglia e nel tratto di strada di Via Redipuglia compreso tra l'intersezione con Via Campagnetta e l'intersezione con Via Adua-Ravina, previa apposizione in loco di opportuna segnaletica stradale verticale di cui al segnale "Fig. II 50, art. 116", degli allegati al titolo II del D.P.R. 495/1992.

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della relativa prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale prevista dal "N.C.d.S." e dal relativo Regolamento di Esecuzione, con decorrenza dalla materiale esecuzione della presente ordinanza.

SONO ABROGATE TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTRARIE O COMUNQUE INCOMPATIBILI CON LA PRESENTE ORDINANZA.

Avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente Ordinanza, ai sensi del predetto D.Lgs n. 104/2010 oltre che ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del "Nuovo Codice della Strada" sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Autorità emanante:

Comune di Malnate (VA) - Corpo Polizia Locale ;

Responsabile del procedimento amministrativo- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile-Corpo Polizia Locale Malnate- Ufficio Viabilità, Piazza V. Veneto n. 2, 21046 Malnate (VA), tel. 0332275253;

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(MUNARO ALFONSO MICHELE)
con firma digitale**